

Sezione quarta
La retribuzione del professionista

Questionario n. 4

1. Cosa comprende la parcella dell'avvocato?	Pag.	29
2. Possono essere derogati i minimi tariffari?	»	31
3. Quali sono le azioni che spettano all'avvocato per conseguire la retribuzione?	»	32
4. Quali sono le conseguenze derivanti dalla stipulazione di un patto di quota lite?	»	32
5. Cosa si intende per patrocinio a spese dello Stato? Chi può beneficiarne?	»	36

1. Cosa comprende la parcella dell'avvocato?

Riferimenti normativi: art. 2233 c.c.: il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Elementi da evidenziare: definire il contenuto della nota specifica o parcella (onorari, diritti e spese).

Articolazione della risposta

L'avvocato che abbia assistito giudizialmente o stragiudizialmente un cliente ha diritto ad un **compenso**, stante la normale onerosità della prestazione professionale.

Ai sensi dell'art. 2233 c.c.: *il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale cui appartiene.*

La norma prevede una gerarchia delle fonti per la determinazione del compenso che pone al primo posto **l'accordo delle parti**, attribuendo loro **ampia libertà contrattuale**.

Ispirandosi al principio di libertà contrattuale, la recente normativa (Decreto Bersani D.L. 233/06) ha abrogato sia la norma che sanciva la inderogabilità dei minimi tariffari, sia il terzo comma dell'art. 2233 c.c. che vietava il patto di quota lite.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2233 c.c. il compenso va commisurato in relazione **all'importanza dell'opera e al decoro della professione**. Sul compenso il cliente deve anticipare le spese occorrenti e versare i necessari acconti.

Qualora il compenso non sia stato liberamente concordato dalle parti, l'avvocato redige la **parcella** (cd. **nota specifica**) dell'attività prestata, **comprendente onorari, diritti e spese**, inviandola al cliente.

Gli onorari sono dovuti al professionista per aver prestato attività di consulenza, assistenza, redazione di memorie o comparse e determinazione della linea difensiva.

I diritti consistono nelle somme dovute al professionista per l'attività procuratoria di rappresentanza tecnica in udienza, riguardando ogni singola attività svolta dall'avvocato e, in sede civile, variano in relazione al valore della causa, mentre in sede penale, alla complessità e alla importanza delle questioni trattate.

Le spese, infine, che non rientrano a formare l'imponibile a fini fiscali, sono integrate dagli esborsi di denaro effettuati per l'esercizio dell'attività forense e sono provate da ricevute e timbri apposti sugli atti.

Alle spese vive o spese in senso stretto fa riferimento l'art. 2234 c.c. laddove dispone che il cliente, salvo diversa pattuizione, deve **anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera** e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Il cliente può **contestare la nota** in tutti i suoi elementi. In presenza di una contestazione, il Consiglio dell'Ordine esprime un parere sulla congruità della nota; parere che, tuttavia non è vincolante per l'autorità giudiziaria che, in quanto unica competente a decidere, può discostarsene, sia pure attraverso una sommaria motivazione.

La nota costituisce un sostanziale rendiconto delle prestazioni effettuate, delle quali rappresenta, per la giurisprudenza prevalente, una prova presuntiva.

Argomenti collegati: Consiglio dell'Ordine; Tariffe forensi; Patto di quota lite.

2. Possono essere derogati i minimi tariffari?

Elementi da evidenziare: precisare che l'art. 2 del cd. Decreto Bersani (D.L.223/2006 conv. in L. 248/2006), ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

Articolazione della risposta

Le **tariffe professionali** sono le determinazioni autoritative dei corrispettivi che si applicano solo in mancanza di convenzione tra le parti.

Le tariffe forensi sono disposte con decreto del Ministro della Giustizia dopo la deliberazione biennale del Consiglio Nazionale Forense, sentito il parere del Consiglio di Stato.

L'attuale tariffa forense, approvata con **D.M. 8 aprile 2004 n. 127**, è suddivisa in tre capitoli: il primo per gli onorari, i diritti e le indennità per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; il secondo per l'attività penale ed il terzo per la materia stragiudiziale.

Le tariffe che comprendono l'onorario per ogni specifica attività svolta dagli avvocati, nonché i diritti e le indennità ad essi dovuti, prevedono un onorario variabile da un minimo ed un massimo.

I minimi tariffari sono stati per lungo tempo considerati inderogabili (si ammetteva una deroga soltanto in casi eccezionali previo parere del Consiglio dell'Ordine); attualmente, invece, è stata abrogata la norma che ne sanciva la inderogabilità. **L'art. 2 del cd. Decreto Bersani (D.L.223/2006 conv. in L. 248/2006)**, infatti, prevede che in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

I massimi, invece, sono sempre stati considerati derogabili dall'accordo delle parti che, pertanto, possono determinarli in misura maggiore di quella stabilita dalla tariffa.

Argomenti collegati: Consiglio dell'Ordine; Patto di quota lite

3. Quali sono le azioni che spettano all'avvocato per conseguire la retribuzione?

Elementi da evidenziare: indicare le tre strade percorribili dal difensore per recuperare il credito professionale:

- giudizio civile ordinario
- ricorso per ingiunzione di pagamento
- procedura camerale

Articolazione della risposta

Il professionista che non abbia ricevuto spontaneamente dal cliente la remunerazione può recuperare il credito professionale o mediante il **giudizio civile ordinario** (notificando l'atto di citazione contenente la domanda giudiziale per il pagamento) o mediante il **ricorso per ingiunzione di pagamento** (art. 633 n. 2 c.p.c.) da presentarsi dinanzi al giudice che sarebbe stato competente in via ordinaria ovvero al capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce o, ancora, al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista.

Per i soli crediti derivanti dall'attività giudiziaria civile, inoltre, è prevista la procedura camerale (art. 28 L. 794/1942) che si svolge, appunto, in camera di consiglio e si conclude con un'ordinanza ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.

4. Quali sono le conseguenze derivanti dalla stipulazione di un patto di quota lite?

Riferimenti normativi:

- art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248: In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a

quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine; c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

- All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
- l' art. 45 del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Forense sanciva parallelamente una responsabilità anche sotto il profilo disciplinare per l'avvocato che derogava alle regole tracciate dal D.M. 127/04 (cosiddetto «tariffario forense»), stabilendo il divieto della «pattuzione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite».
- art. 1261 c.c.: divieto di cessione dei crediti litigiosi

Ulteriori elementi da evidenziare: indicare la differenza tra patto di quota lite e cd. palmario

Articolazione della risposta

Il patto di quota lite è l'accordo tra l'avvocato ed il cliente, antecedente la conclusione del procedimento, in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (quota) dei beni o diritti in lite; oppure si ragguaglia l'onorario al valore dei beni o diritti litigiosi, in ragione di percentuale o di una determinata somma.

Tale patto è sempre stato vietato e nelle legislazioni preunitarie era persino considerato un reato.

L'art. 2233, comma 3, del codice civile disponeva, pertanto, che gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta

persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Tale forma di accordo era vietata in quanto comportava una **sostanziale deroga alle tariffe professionali**.

L'avvocato sarebbe stato infatti retribuito non sulla base dell'attività effettivamente prestata ma, appunto, a percentuale sul ricavato, potendo per tale via ottenere in astratto guadagni elevatissimi con un'attività minima o guadagni minimi nonostante una consistente attività professionale.

Inoltre, si riteneva che il patto di quota lite avrebbe collegato la retribuzione del professionista all'esito di una controversia, finendo con il trasformare un'obbligazione di mezzi in un'obbligazione di risultato.

L'art. 2236, ultimo comma, c.c. è stato sostituito dal **Decreto Bersani (art. 2, comma 1, D.L. 233/06)** ed oggi recita: sono nulli, **se non redatti in forma scritta**, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Fatto salvo l'obbligo di dare all'accordo forma scritta, **viene dunque meno il divieto di stabilire i compensi professionali**.

Occorre sottolineare che oggi è consentito collegare il compenso al risultato dell'attività svolta, non è invece lecito stabilire che il compenso per l'attività professionale sia costituito da una parte di beni o crediti litigiosi. Ed infatti nonostante la Legge 248/2006, resta sempre operante il **divieto di cessione dei crediti litigiosi, ex art. 1261 c.c.**

L'art. **45 del Codice Deontologico del Consiglio Nazionale Forense** sanciva parallelamente una responsabilità anche sotto il profilo disciplinare per l'avvocato che derogava alle regole tracciate dal tariffario forense (D.M. 127/04), stabilendo il divieto della pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.

L'art. 2, terzo comma, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, prescriveva poi che le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle. In questo senso, il Decreto Bersani imponeva entro un anno dall'en-

trata in vigore l'adeguamento delle disposizioni deontologiche, a pena di nullità delle stesse.

In adempimento dell'istanza di adeguamento contenuta nel Decreto Bersani, il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto a modificare l'art. 45 del codice deontologico, oggi rubricato «**accordi sulla definizione del compenso**», che consente all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta.

L'art. 45 consente la pattuizione scritta di un supplemento di compenso (il **c.d. palmario**), in caso di esito favorevole della lite, purchè sia contenuto in limiti ragionevoli.

La giurisprudenza è stata chiamata a distinguere alcune ipotesi di confine tra il patto di quota lite ed il palmario, ed ha concluso che quest'ultimo è **una sorta di «premio a vincere»** che deve avere la necessaria caratteristica di non incidere significativamente sulla somma spettante alla parte sostanziale, il cui diritto non deve risultare concretamente compresso dalle pretese del difensore. In particolare, **la Cassazione ha stabilito (n. 4078/1986)** che non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2232 cod. civ., non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore, sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) ma non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista — ancorché limitato agli acconti versati — sia sostanzialmente — anche se implicitamente — collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.

Argomenti collegati: procedimento disciplinare; Consiglio Nazionale Forense; Tariffe professionali

5. Cosa si intende per patrocinio a spese dello Stato? Chi può beneficiarne?

Elementi da evidenziare: indicare le fonti normative che si sono succedute nel disciplinare la materia: R.D. 3282/1923; Legge n. 217/1990; Legge 29-03-2001 n. 134; D.P.R. 30-5-2002 n. 115.

Precisare, altresì, i requisiti necessari per beneficiare del patrocinio a spese dello stato (reddito imponibile non superiore ad euro 10.628,16, elevato, per il solo processo penale, di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi). Distinguere la sede civile da quella penale sia per quanto riguarda il procedimento sia per la diversa misura del compenso.

Articolazione della risposta

Il **gratuito patrocinio**, originariamente regolato dal R.D. 3282/1923, costituisce un diritto costituzionalmente garantito (ex art. 24, comma 3), che consiste nella assistenza legale gratuita a persone non abbienti.

Successivamente fu introdotto con la Legge n. 217/1990, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Questa ultima figura, a differenza del gratuito patrocinio, pone l'onere di anticipazione delle spese a carico dello Stato.

Con la **L. 29-03-2001 n. 134** è stato esteso il **patrocinio a spese dello Stato** a tutti i giudizi civili ed amministrativi ed a decorrere dal primo luglio 2002 il gratuito patrocinio è stato definitivamente abrogato.

Da ultimo è intervenuto il **D.P.R. 30-5-2002 n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia)** che ha disposto l'abrogazione della Legge 134/2001 e della Legge 217/1990 ed ha assorbito gran parte delle norme contenute in detti provvedimenti.

Può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chiunque sia titolare di un **reddito imponibile non superiore ad euro 10.628,16, elevato, per il solo processo penale, di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.**

Colui che si trovi in tali condizioni può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ogni grado e stato del processo.

Per poterne beneficiare occorre presentare, **in sede civile** una istanza, nella quale sia autocertificato tale reddito, al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha sede il magistrato adito ovvero, se il giudizio non pende, quello competente a conoscere il merito; **in sede penale**, invece l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Inoltre mentre in sede civile i compensi spettanti al professionista sono ridotti della metà; in sede penale, al difensore spetta l'intero onorario, non superiore ai valori medi delle tariffe professionali.

Presso ogni Consiglio dell'Ordine degli avvocati è istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, del quale fanno parte gli avvocati aventi determinati requisiti, tra i quali una anzianità professionale non inferiore a sei anni. Recentemente il cd. pacchetto sicurezza (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125) ha ampliato i casi di esclusione, oggettivi e soggettivi, dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.